



Città di
Lonato del Garda

AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 1 del 03/01/2024

OGGETTO: Determinazione di conclusione **POSITIVA** della conferenza decisoria ai sensi del combinato disposto dell'art. 14-bis della L. 7/08/1990 n. 241 e artt. 44, commi 7, 9 e 10 del D.lgs 1 agosto 2003, n. 259 finalizzata all'acquisizione degli atti di assenso comprensivi dell'autorizzazione paesaggistica in modalità ordinaria ex art.146 del D.Lgs. n.42/200 per il rilascio di autorizzazione per l'installazione di impianto di teleradio con potenza di impianto superiore a 20 watt in Lonato del Garda, via Garda – Fg. 6 mapp. 81



Città di
Lonato del Garda

AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Determinazione n. 1 del 03/01/2024

Oggetto: Determinazione di conclusione **POSITIVA** della conferenza decisoria ai sensi del combinato disposto dell'art. 14-bis della L. 7/08/1990 n. 241 e artt. 44, commi 7, 9 e 10 del D.lgs 1 agosto 2003, n. 259 finalizzata all'acquisizione degli atti di assenso comprensivi dell'autorizzazione paesaggistica in modalità ordinaria ex art.146 del D.Lgs. n.42/200 per il rilascio di autorizzazione per l'installazione di impianto di teleradio con potenza di impianto superiore a 20 watt in Lonato del Garda, via Garda – Fg. 6 mapp. 81

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:

- lo Statuto Comunale adottato con deliberazione di Consiglio Comunale numero 3 del 28 gennaio 1998 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 13/3 del 30 marzo 1998) e s.m.i.;
- il Decreto del Sindaco n. 20 del 1 maggio 2021, con il quale sono state attribuite al sottoscritto le responsabilità del Settore dei servizi amministrativi, cultura e turismo, informatica e smart city, urbanistica ed edilizia, e le funzioni dirigenziali di cui all'articolo 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000 (T.U.E.L.);
- il Decreto del Sindaco n. 3 del 16 maggio 2023, recante: *"Integrazione incarico dirigenziale dott. Michele Spazzini di cui al proprio Decreto n. 20 del 01/05/2021 - Attribuzione della dirigenza dell'Area del Corpo di Polizia Locale"*;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 26 settembre 2023, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: "Esame ed approvazione del Documento unico di programmazione (DUP) 2024/2026";
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 28 dicembre 2023, resa immediatamente

eseguita, recante: "Approvazione 1^ nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026 di cui alla deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 26/09/2023";

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 50 del 28 dicembre 2023, resa immediatamente eseguibile, recante: "Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024-2026";

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.)" e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l'istanza presentata da ILIAD ITALIA S.p.A. in data 12/10/2023 prot. 47716 ai sensi del nuovo Codice delle Comunicazioni Europeo, Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n.207, art 43 (ex art 86 d.lgs.259/039), art 44 (ex art 87 d.lgs.259/03), art 49 (ex art 88 d.lgs.259/03) per la realizzazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni nel comune di Lonato del Garda (BS) in Via Garda snc al terreno catastalmente censito al foglio N°6, mappale n°81 (pratica edilizia EDI/2023/00524/TELRAD);

DATO ATTO, altresì, che:

- l'area oggetto di intervento - via Garda snc – Fg.6 mapp. 81 - risulta sottoposta alla seguente tutela paesistica:
- Bellezze d'insieme, ai sensi dell'art. 136 lett. C e D del D. Lgs. 42/2014, con vincolo decretato con D.M. 25/08/1965;
- pertanto l'intervento è soggetta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in modalità ordinaria ex art.146 del D.Lgs. n.42/2004;

VISTA l'istanza di autorizzazione paesaggistica presentata da ILIAD ITALIA S.p.A. in data 12/10/2023 prot. 47723 relativa al medesimo intervento (EDI/2023/00525/PAEORD)

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 44 del Codice delle comunicazioni elettroniche approvato dal D.lgs 1 agosto 2003, n. 259, come modificato dal D.lgs 8 novembre 2021 n. 207 (sostituendo al Titolo I e al Titolo II gli articoli dall'1 al 98):

- comma 5, recita: "l'istanza ha valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi per tutte le amministrazioni o enti comunque coinvolti nel procedimento. Il soggetto richiedente dà notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento."
- commi 7 e 9 che prevedono che quando l'installazione dell'infrastruttura è soggetta all'acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, intese, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso comunque denominati, di competenza di diverse amministrazioni o enti, comprese le autorizzazioni disciplinate dal Codice dei beni culturali (D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42), il responsabile convoca una conferenza di servizi ai sensi degli artt 14 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, (con il

dimezzamento dei termini ivi indicati), entro 5 giorni dalla presentazione della domanda, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, enti e gestori comunque coinvolti nel procedimento ed interessati dalla installazione, ivi incluse le agenzie o i rappresentanti dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 ;

- comma 8 statuisce che “la determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari per l'installazione delle infrastrutture di cui al comma 1, di competenza di tutte le amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori”;

RICORDATO che l'art. 44, comma 10 del Codice delle comunicazioni elettroniche approvato dal Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 207 (ex art 87 d.lgs.259/03) :

- prevede che le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali.

- statuisce che nei casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di 90 giorni, si applica l'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990 n. 241. Gli Enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma. Decorso il suddetto termine, l'amministrazione precedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente. Sono fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione Europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi;

CONSIDERATO CHE l'art. 44, comma 9 del Codice delle comunicazioni elettroniche approvato dal D.lgs 1 agosto 2003, n. 259 stabilisce che alla conferenza di servizi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, **“con il dimezzamento ulteriore dei termini ivi indicati”** omissis **“e fermo restando l'obbligo di rispettare il termine perentorio finale di conclusione del presente procedimento indicato al comma 10”**

VISTA la lettera datata 22.10.2023 prot. n. 49369 con la quale è stata indetta per il giorno 7 dicembre 2023 la conferenza di servizi “decisoria” in forma “semplificata ed in modalità asincrona” ai sensi del combinato disposto dell'art. 14-bis della l. 7/08/1990 n. 241 e degli artt. 44, commi 7, 9 e 10 del Codice delle comunicazioni elettroniche approvato dal D.lgs 1 agosto 2003, n. 259, come modificato dal D.lgs 8 novembre 2021 n. 207, ai fini dell'acquisizione degli atti di assenso comunque denominati comprensivi altresì dell'autorizzazione paesaggistica in modalità ordinaria ex art.146 del D.Lgs. n.42/2004, per la realizzazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni nel comune di Lonato del Garda (BS) in Via Garda snc al terreno catastalmente censito al foglio N°6, mappale n°81;

DATO ATTO che il 10 novembre 2023 con protocollo 52986 è pervenuto il (solo) parere tecnico negativo da parte dell'ARPA – Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente dipartimento di Brescia in quanto si rilevano condizioni per le quali l'attivazione dell'impianto potrebbe provocare il superamento dei limiti di esposizione e/o dei valori di attenzione indicata dagli art. 3 del DPCM 8 luglio 2003 G.U.199 del 28 agosto 2003.

VISTA la domanda di annullamento e archiviazione della pratica EDI- 2023-524-TELRAD pervenuta in data 23/11/2023.

DATO ATTO che in data 23/11/2023 è pervenuta al protocollo 54764 la nuova domanda di autorizzazione per l'installazione dell'impianto teleradiocomunicazione in via Garda (pratica edilizia EDI-2023-623-TELRAD), **che, rispetto a quello di cui all'istanza del 12/10/2023 prot. 47716, modifica solo i parametri del campo elettrico;**

CONSIDERATO CHE la nuova domanda di autorizzazione (EDI-2023-623-TELRAD) sostituisce la pratica EDI-2023-524-TELRAD;

DATO ATTO che, il 14 dicembre 2023 con protocollo 58206 ARPA – Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente dipartimento di Brescia - ha espresso parere tecnico positivo;

ATTESO che l'intervento di cui all'istanza del 23/11/2023 protocollo 54764 (rispetto a quello di cui all'istanza del 12/10/2023 prot. 47716) non è mutato sotto il profilo paesaggistico ed è il medesimo contenuto nell'istanza di autorizzazione paesaggistica in data 12/10/2023 prot. 47723 (EDI/2023/00525/PAEORD);

RICORDATO che la conferenza di servizi "decisoria" oggetto della presente determinazione era stata indetta - in forma semplificata ed in modalità asincrona - ai sensi del combinato disposto dell'art. 14-bis della l. 7/08/1990 n. 241 e degli artt. 44, commi 7, 9 e 10 del Codice delle comunicazioni elettroniche approvato dal D.lgs 1 agosto 2003, n. 259, come modificato dal D.lgs 8 novembre 2021 n. 207, ai fini dell'acquisizione degli atti di assenso comunque denominati comprensivi altresì del parere vincolante ex art. 146 comma 8 del D.Lgs. n.42/2004;

Tenuto conto delle motivazioni sopra succintamente richiamate;

adotta la seguente

DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA

della Conferenza di servizi ex art.14-bis, legge n.241/1990 indetta con lettera datata 22.10.2023 prot. n. 49369 meglio precisate nelle premesse, in ragione:

- del parere positivo dell'ARPA – Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente dipartimento di Brescia pervenuto in data 14 dicembre 2023 protocollo comunale n. 58206, al quale si rinvia "per relationem" a motivo del presente provvedimento.

- del silenzio da parte della Soprintendenza tenuto conto che ai sensi dell'art. 44, comma 10 del Codice delle comunicazioni elettroniche approvato dal Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n.

207 (ex art 87 d.lgs.259/03) le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di novanta giorni non sia stato comunicato un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali, precisando che l'art. 44, comma 9 del Codice delle comunicazioni elettroniche approvato dal D.lgs 1 agosto 2003, n. 259 stabilisce che alla conferenza di servizi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, **“con il dimezzamento dei termini ivi indicati”**;

Per tale ragione è assentito - ai sensi del nuovo Codice delle Comunicazioni Europeo, Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n.207, art 43 (ex art 86 d.lgs.259/039), art 44 (ex art 87 d.lgs.259/03), art 49 (ex art 88 d.lgs.259/03) - il progetto per la realizzazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni nel comune di Lonato del Garda (BS) in Via Garda snc al terreno catastalmente censito al foglio N°6, mappale n°8 di cui all'istanza presentata da ILIAD ITALIA S.P.A:

- in data 23/11/2023 prot. 54764 pratica edilizia EDI-2023-623-TELRAD (che sostituisce l'istanza in data 12/10/2023 prot. 47716 - pratica edilizia EDI/2023/00524/TELRAD)
- in data 12/10/2023 prot. 47723 per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica relativa al medesimo intervento (EDI/2023/00525/PAEORD)

SI DA' ATTO che, ai sensi dell'art. 44, comma 8 del Codice delle comunicazioni elettroniche approvato dal D.lgs 1 agosto 2003, n. 259, come modificato dal D.lgs 8 novembre 2021 n. 207 (sostituendo al Titolo I e al Titolo II gli articoli dall'1 al 98), LA PRESENTE DETERMINAZIONE sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari per l'installazione delle infrastrutture di cui al comma 1, di competenza di tutte le amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori”;

Ai fini di cui sopra si dispone che copia della presente Determinazione venga trasmessa in forma telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi.

La presente Determinazione è immediatamente efficace.

Avverso il provvedimento è esperibile ricorso avanti il TAR entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di centoventi giorni.

Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso lo Sportello Unico Edilizia, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

IL DIRIGENTE
AREA URBANISTICA ED EDILIZIA
PRIVATA

SPAZZINI MICHELE

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.
82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa